

MASSIMARIO GIURISPRUDENZA IN MATERIA LAVORISTICA
CONTROVERSIE SAPIENZA UNIVERSITA'

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

SOMME INDEBITAMENTE EROGATE – RECUPERO – MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO NECESSARIA IN ORDINE ALLE MODALITA' DI RIPETIZIONE.

“Occorre tenere presente il principio giurisprudenziale, anche di recente affermato, in base al quale, nel caso di indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente, come avviene ad esempio nel caso di illegittimo superiore inquadramento erroneamente attribuito ad un dipendente, l'affidamento di quest'ultimo e la stessa buona fede non sono di ostacolo all'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere di annullare ex tunc tale inquadramento (nonché di ripetere le relative somme ai sensi dell'art. 2033 c.c., essendo il recupero un atto dovuto e privo di valenza provvedimentoale); pertanto, nell'adozione di detti atti, l'Amministrazione non è tenuta a fornire una ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato, essendo sufficiente che vengano chiarite le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quel determinato inquadramento comportante la stabile erogazione di somme che, invece, per errore, gli sono state corrisposte. L'esigenza di un profilo motivazionale residua soltanto in ordine alle modalità di recupero, rispetto alle quali l'Amministrazione deve giustificare la sua scelta in funzione delle finalità perseguite, di modo che esse non risultino eccessivamente onerose per il debitore (Consiglio Stato, sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 232).

Può soggiungersi che il decorso del tempo rileva ostantivamente, ai fini del recupero, solo nei limiti della prescrizione.

Nel caso in esame dato il tempo trascorso dall'avvenuta percezione delle somme ed avuto altresì riguardo, da un lato, alla particolare situazione dell'istante che già da anni era stato collocato in pensione, nonché, dall'altro, alla contestuale insorgenza a favore del ricorrente di un credito per spettante maggiorazione di indennità “De Maria” ritiene il Collegio che l'Amministrazione, richiedendo, con l'atto del 17.5.2010, l'immediato assolvimento, da parte del ricorrente, del debito in unica soluzione (senza nemmeno concedere una adeguata rateizzazione), non abbia scelto adeguate modalità di recupero del suo credito, esponendo quindi l'istante a un onere eccessivamente gravoso, con conseguente illegittimità del recupero stesso”.